Lotto3 sub A)- Assicurazione INCENDIO

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Piazzale Aldo Moro n°5 00185 Roma

Codice Fiscale 80209930587

Partita Iva 02133771002

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612 info@gruppoviras.com - www.gruppoviras.com

Polizza INCENDIO

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

DEFINIZIONI		
ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione	
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione	
CONTRAENTE	L'Amministrazione che stipula l'assicurazione	
ASSICURATO	Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione	
SOCIETA'/ASSICURATORI COMPAGNIA /IMPRESA	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione	
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società	
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro	
SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa	
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro	
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato	
FRANCHIGIA	L'importo eventualmente previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto	
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO	la somma massima dovuta dalla Società	
BROKER	La Viras International Insurance Broker S.p.A., quale Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Viras International Insurance Broker S.p.A./ItalBrokers S.p.A., in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Università, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti.	
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto	

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PRECISAZIONI

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Le Parti prendono atto ed accettano, altresì, che tutti i termini temporali concessi per effettuare i pagamenti decorreranno, pertanto, dal giorno in cui il Contraente riceve i documenti in originale.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

1 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 30/06/2013 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2016 (salvo diversa comunicazione in funzione delle esigenze dell'Amministrazione). Il premio verrà corrisposto in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno.

Alla scadenza del 30/06/2016 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta per un periodo di 120 giorni, alle medesime condizioni normativo – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 90 giorni.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dei documenti originali da parte del Contraente, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C, se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti originali, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

Polizza INCENDIO

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg successivi a tale comunicazione.

2 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

4 GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori;
- tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Polizza INCENDIO

6 FORO COMPETENTE

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

7 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9 bis della citata Legge e ss.mm.ii.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE).

11 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

12 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

13 VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative, oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

Insurance Broker S.p.A. per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Polizza INCENDIO

aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

14 VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

15 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

17 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, di alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

18 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

19 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, con preavviso al Broker ed al Contraente, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

20 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dall'accadimento del fatto o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza.

Per sinistri di notevole gravità, deve inviare comunicazione scritta con il mezzo più rapido disponibile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

Insurance Broker S.p.A. per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Polizza INCENDIO

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia qualora sia previsto dalla legge;
- d) conservare, fatta eccezione per le merci deperibili, le tracce ed i residui del sinistro per il tempo strettamente necessario per effettuare la perizia senza avere, per questo, diritto ad un'indennità alcuna; il Contraente o l'Assicurato può comunque iniziare immediatamente la riparazione o il ripristino anche prima della comunicazione di cui al punto b);
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
- f) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché a fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, e qualsiasi altro chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati o dai locali contenenti i beni assicurati.

Nel comune interesse le parti si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

21 FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

Polizza INCENDIO

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

22 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati:
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

23 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

24 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti

controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente all'art. 36 - SPESE DI RESTAURO in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o di restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

25 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo " OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ":

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

Insurance Broker S.p.A. per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Polizza INCENDIO

- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Dietro richiesta dell'Assicurato, , viene applicato tutto quanto previsto dal Capitolato relativo all'Indennizzo a ciascun gruppo di Beni singolarmente considerato, come se per ognuno di tali gruppi di Beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

26 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 20 % (ventipercento) e quello risultante al momento del sinistro.

27 ANTICIPI D'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di Euro 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

28 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente. L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà

Polizza INCENDIO

inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

29 ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei periti, architetti, consulenti ecc. che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole al Contraente.

30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

31 PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione delle informazioni richieste all'art. 22 si applicherà una penale di € 50,00 giornaliere. Il Contraente potrà detrarre l'importo complessivo dovuto dagli Assicuratori dalla successiva rata del premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% della stessa e ferma restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Polizza INCENDIO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1 - Beni Immobili

come tali intendendosi tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

- di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso:
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente;

compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, affreschi, decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili, e opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili".

Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

E' tuttavia esclusa qualsiasi attività industriale.

1 a – Beni Immobili tutelati

Come tali intendendosi tutte le costruzioni di cui alla definizione beni immobili che precede, che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss. mm. ii. ed ultracinquantenari e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

2 - Beni Mobili

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere.

3 - Ricorso di Terzi

inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da mancato e/o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 10% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale), ed è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i "Beni" di cui ai punti 1, 1a e 2.

Partite	Beni assicurati	Somme Assicurate	
1	Beni Immobili	Euro 767.000.000.00	
2	Beni Immobili Tutelati	Euro 165.000.000,00	
3	Beni Mobili	Euro 209.000.000,00	
	Totale somme assicurate	Euro 1.141.000.000,00	

MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA

I LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA della Società debbono intendersi così fissati:

BENI IMMOBILI	Euro 613.600.000,00
BENI IMMOBILI TUTELATI	Euro 132.000.000,00
BENI MOBILI	Euro 167.200.000,00
210020	- TED7
RICORS	O TERZI
Massimale	Euro 3.000.000,00
con il seguente	
con il seguente	
con il seguente Limite per sinistro	Euro 3.000.000,00

DANNI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, la Società indennizza tutti i			
Α	DAN	INI MATERIALI	subiti e, più precisamente i
	a1	DANNI DIRETTI	verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti
	a2	DANNI CONSEQUENZIALI	verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto
La Società risponde altresì delle			
	b1	SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti
	b2	SPESE DI RIMOZIONE E DI RICOLLOCAMENTO	delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i Beni Immobili e/o Mobili o, in genere l'attività

Polizza INCENDIO

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni e le spese di cui sopra, causati/derivanti da

1	INCENDIO	fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia. Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Rigurgito acque di scarico e fognature.
		La Società indennizza altresì: I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
2	INCENDIO CONSEGUENTE AD ESISTENZA E/O AD IMPIEGO DI RADIOISOTOPI	;
3	ESPLOSIONE E SCOPPIO	verificatisi anche per cause indipendenti dall'attività esercitata. Sono compresi i danni alla macchina od all'impianto in cui l'evento si è verificato
4	IMPLOSIONE	repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna
5	CADUTA DI AEROMOBILI	o loro parti o cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi);
6	CADUTA DI VEICOLI SPAZIALI, CORPI OD OGGETTI ORBITANTI	loro parti o cose da essi trasportate, nonché caduta di
7	METEORITI	
8	CADUTA DI ASCENSORI	nonché montacarichi e simili a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni, caduta di antenne televisive e simili;
9	MANCATA OD ANORMALE PRODUZIONE E/O DISTRIBUZIONE E/O FUNZIONAMENTO	di energia elettrica, termica o idraulica, di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condiziona mento, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
10	URTO DI VEICOLI STRADALI	anche se appartenenti al Contraente;

-		Polizza INCENDIO
11	FUMO	anche se prodotto da incendio di beni diversi da quelli assicurati o non assicurati o fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
12	ONDA SONICA	determinata da aeromobili o corpi od oggetti in genere in moto a velocità che supera il muro del suono;
13	FUORIUSCITA DI ACQUA	compresa anche
14	ACQUA PIOVANA	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 10 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Acqua piovana". e) i danni causati da cedimento o franamento del terreno.
15	RICERCA e RIPARAZIONE	La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista al punto 13 della presente sezione, indennizza: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta; b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".
16	INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;

Polizza INCENDIO

EVENTI ATMOSFERICI 17 c) dei danni subiti da:

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

- Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti consequenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- insegne od antenne e consimili installazioni esterne, serramenti, vetrate o lucernari in genere;
- enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Eventi atmosferici".

18 SOVRACCARICO DI NEVE La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in consequenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti:
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro. Non sono indennizzabili i danni a) subiti da cose mobili all'aperto:
- b) a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto:
- c) ai capannoni pressostatici od alle tensostrutture ed al loro contenuto:

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo.

19	GELO		

che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili;

Polizza INCENDIO

20 ALLAGAMENTI, INONDAZIONI ED ALLUVIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati eccetto quelli che si trovano all'aperto per natura e destinazione:
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) ad enti e beni mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

21 TERREMOTO

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto:
- b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero".

	Insurance Broker S.p.A. p	er l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Polizza INCENDIO
		Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive alla prima, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un unico episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un unico sinistro.
		La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Terremoto".
22	EVENTI SOCIO-POLITICI	La Società risponde: 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro part o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza d tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato. 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurat - anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendent o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. La Società non risponde dei danni: a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanch di qualsiasi genere; b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione de lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Eventi socio-politici".
22	EENOMENO EL ETTRICO	nor effette di eseriole correnti ed altre disfunzioni di netura
23	FENOMENO ELETTRICO	per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subite da impianti elettrici ed elettronici,

all'Assicurato;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

circuiti compresi. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti

	madrance Broker G.p.A. p	Polizza INCENDIO
24	ROTTURA DI LASTRE	di cristallo, mezzo cristallo, vetro (comprese iscrizioni e decorazioni), purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, sia movibili su cardini, cerniere o guide che non movibili, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi. Le rigature o segnature non costituiscono rottura indennizzabile. Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;
25	AUTOCOMBUSTIONE	combustione spontanea senza fiamma;
26	MERCI IN REFRIGERAZIONE	danni subiti da merci e/o dai prodotti a causa di: a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo b) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a: a) ad un evento garantito in polizza b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto o nei relativi dispositivi di controllo, sicurezza, o chiusura, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica. Il Contraente o l'Assicurato dovranno, non appena a conoscenza del fatto, darne immediatamente avviso alla Società con il mezzo più rapido possibile. La garanzia ha però effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore di 6 (sei ore); pertanto, se il mancato od anormale freddo ha avuto durata inferiore, il danno non sarà indennizzabile ed il Contraente o l'Assicurato non saranno tenuti all'avviso di cui sopra;
27	COLPA GRAVE	l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori;
28	SPESE EXTRA	la Società si impegna a rimborsare all'Assicurato, in caso di danno liquidabile a termini della presente polizza, le "spese extra" dal medesimo eventualmente sostenute e ciò fino alla concorrenza del limite previsto a tale titolo e per un periodo non superiore a 12 mesi. Tale periodo non sarà limitato dalla data di scadenza della presente polizza. Per "spese extra" si intendono unicamente quelle spese, documentate, sostenute dall'Assicurato allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto, in relazione alla propria attività, se il sinistro non si fosse verificato.

Polizza INCENDIO

ATTI DI TERRORISMO 29

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatesi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di Terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Atti di Terrorismo".

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto anno relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Polizza INCENDIO

32-ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:		

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

Insurance Broker S.p.A. per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Polizza INCENDIO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI

33 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO

Per "valore a nuovo" si intende:

per i BENI IMMOBILI

 la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Bene escludendo soltanto il valore dell'area

per i BENI MOBILI e per MACCHINARIO, ATTREZZATURE ecc. (escluse Merci) il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio.

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività,
 - (con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

34 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE DI ASSICURAZIONE

per i Beni Immobili e Mobili (escluse merci) in STATO DI INATTIVITA' L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero).

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE del PATRIMONIO elaborato da Viras International

Insurance Broker S.p.A. per l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Polizza INCENDIO

35 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE DI RIACQUISTO

Per MERCI	Alle
	sinis
	Alle
	il
	lavo
	sinis
	prim
	spes
	mon
	Qua
	prez

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti.

Alle merci in corso di lavorazione e/o di sperimentazione è attribuito I valore che esse avevano allo stadio di avorazione/sperimentazione in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo di riacquisto della materia orima e/o dell'intermedio al giorno del sinistro, aumentato delle spese di lavorazione/sperimentazione sostenute fino a quel momento e degli oneri fiscali se dovuti.

Qualora le valutazioni così formate superassero i corrispondenti prezzi di mercato, dovranno essere applicati questi ultimi.

36 SPESE DI RESTAURO

Per gli Immobili di PARTICOLARE STRUTTURA o PREGIO ARCHITETTONICO, comprese loro parti costitutive, pertinenze, corredi architettonici, stucchi, soffittature, affreschi e simili VINCOLATI dalla SOVRAINTENDENZA AI BENI STORICI E CULTURALI, la copertura assicurativa è prestata per le spese di restauro, nel limite di indennizzo indicato.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

37 OPERE D'ARTE

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 5.000,00 limitatamente agli eventi sociopolitici.

38 DENARO E VALORI

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

39 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

40 | COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni immobili, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

41 RIFACIMENTO ARCHIVI

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato ai beni mobili.

Polizza INCENDIO

42 POSSESSO E GESTIONE DEI PRODOTTI

In caso di danno alle merci assicurate (in qualunque stadio esse si trovino) o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere rilavorati e/o comunque utilizzati e/o venduti, salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

43 BENI NON INDICATI

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

44 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

45 DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti. La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

46 RIMPIAZZO COMBUSTIBILI

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Polizza INCENDIO

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

AIL I	J DECORRENZA E DORATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMI	
Art. 6	FORO COMPETENTE	
Art. 8	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
Art. 9	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
Art. 13	VARIAZIONI NORMATIVE	
Art. 14	VARIAZIONE DEL CONTRAENTE	
Art. 21	FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO	
Art. 22	OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO	
Art. 23	SAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE	
Art. 24	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE	
Art. 26	ASSICURAZIONE PARZIALE	
Art.31] PENALI	
Art.pag. 12	MASSIMA ESPOSIZIONE ANNUA	
Art. 15	RICERCA E RIPARAZIONE	
Art. 17	EVENTI ATMOSFERICI	
Art. 18	SOVRACCARICO DI NEVE	
Art. 20	ALLAGAMENTI, INONDAZIONI, ED ALLUVIONI	
Art. 21] TERREMOTO	
Art. 22	EVENTI SOCIO-POLITICI	
Art. 23	FENOMENO ELETTRICO	
Art. 29	ATTI DI TERRORISMO	
Art. 32	ESCLUSIONI	
II	L CONTRAENTE	LA SOCIETA'
polizza o ch	D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali de eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse rattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.	
IL (CONTRAENTE	LA SOCIETA'

SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Euro 50.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	5% del danno indennizzabile, con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 1500,00	0,1% della somma complessivamente assicurata per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno
SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 150,00	0,5% della somma complessivamente assicurata per sinistro
CADUTA ASCENSORI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 1000,00	Nessuno
FUORIUSCITA DI ACQUA	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 100.000,00 per sinistro
ACQUA PIOVANA	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 100.000,00 per sinistro
RICERCA e RIPARAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 250.000,00 per sinistro
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 1.500,00	70% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto
SOVRACCARICO DI NEVE		Fr Euro 2.500,00 per sinistro	50% della somma complessivamente assicurata per sinistro e per anno
GELO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 2.500,00	50% della somma complessivamente assicurata per sinistro e per anno
ALLAGAMENTI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 5.000,00	Euro 2.000.000,00 per anno
INONDAZIONI ED ALLUVIONI	Sc. 10%	Fr. Euro 15.000,00 per sinistro	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di indennizzo in aggregato di € 10.000.000,00

TERREMOTO	Sc. 10% con il minimo d	Euro 15.000,00 li	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di Euro 20.000.000,00 per sinistro e per anno
EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. 10% con Il minimo di	Euro 5.000,00	50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto
ATTI DI TERRORISMO	Scop. 10% col minimo di €5.000,00		50% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto col limite di € 5.000.000,00 per sinistro
FENOMENO ELETTRICO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 250,00	Euro 105.000,00 per sinistro
ROTTURA DI LASTRE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00 per lastra	Euro 2.500,00 per lastra ed Euro 10.000,00 per periodo assicurativo
AUTOCOMBUSTIONE	Sc. Nessuno	Fr. 250,00	Nessuno
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno
COLPA GRAVE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Nessuno
SPESE DI RESTAURO	Sc. Nessuno	Fr. Euro 3.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SPESE EXTRA	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
RIMPIAZZO COMBUSTIBILE	Sc. Nessuno	Fr. Nessuna	Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
IL CONTRAENTE			LA SOCIETÀ'